

**Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231
Parte Generale
di
CHIMIVER PANSERI S.P.A.**

N.	REVISIONE	DATA	Per il Consiglio di Amministrazione
1	Prima approvazione del Modello Parte Generale		

INDICE

Modello di organizzazione, gestione e controllo		
Parte Generale		
0	Definizioni	3
1	Premessa	5
2	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	5
3	Il campo di applicazione	6
4	I Destinatari	6
5	I criteri di imputazione della responsabilità	7
6	L'esimente	8
7	Reati presupposto e le sanzioni	8
8	La governance	8
9	Il sistema di controllo	9
10	Il sistema delle deleghe	11
11	Il modello di organizzazione gestione e controllo	12
12	L'Organismo di vigilanza ed il flusso di informazioni	14
13	Sistema sanzionatorio	22
14	Sistema di comunicazione – informazione - formazione	24
15	Criteri di applicabilità astratta dei reati presupposto all'attività caratteristica di CHIMIVER PANSERI S.P.A.	26
Allegato 1	I reati presupposto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231	27
Allegato 2	Format per comunicazione segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	35
Allegato 3	Organigramma aziendale	36
I° parte speciale	ART. 24 e 25 – Rapporti con la PA e i suoi funzionari	
II° parte speciale	ART. 24 BIS – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	
III° parte speciale	ART. 25 TER – Reati societari	
IV° parte speciale	ART. 25 UNDECIES – Reati ambientali	
V° parte speciale	ART. 25 SEPTIES – Lesioni e omicidio colposo in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro	
VI° parte speciale	ART. 25 DUEODECIES - Impiego di cittadini extra UE il cui soggiorno è irregolare	
VII° parte speciale	ART. 25 QUINQUIESDECIES – Reati tributari	
VIII° parte speciale	ART. 25 SEXIESDECIES - Contrabbando	

DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** attività di CHIMIVER PANSERI S.P.A. nel cui ambito potrebbe essere tenuta una condotta, anche solo potenzialmente, integrante uno dei reati di cui al D.lgs. 231 del 2001.
- **CCNL:** contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per le diverse categorie di lavoratori.
- **Cliente:** persona giuridica e/o persona fisica che si avvale dei beni e/o servizi prodotti e/o offerti da CHIMIVER PANSERI S.P.A.
- **Codice di Comportamento o Codice Etico:** il codice di comportamento adottato da CHIMIVER PANSERI S.P.A.
- **Consulenti o Collaboratori:** soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale a favore e/o per conto di CHIMIVER PANSERI S.P.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **D.lgs. 231/2001 o Decreto:** il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- **Dipendenti:** soggetti aventi con CHIMIVER PANSERI S.P.A. un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **CHIMIVER PANSERI S.P.A.:** CHIMIVER PANSERI S.P.A. o Società.
- **Fornitore:** persona fisica o giuridica che produce - distribuisce, prodotti, materie prime, componenti, servizi, consulenze professionali, consulenze tecniche etc. di cui si avvale la Società.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa (cfr. art. 358 codice penale).
- **Linee guida Confindustria:** documento guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008 e, successivamente, nel marzo 2014 e nel giugno 2021) per la costruzione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001.
- **Modello:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
- **Organi Sociali:** assemblea, collegio sindacale e revisore, organo amministrativo.
- **Organismo di vigilanza o Odv:** l'organismo di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Partner:** controparti contrattuali, persone fisiche o giuridiche, con cui CHIMIVER PANSERI S.P.A. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.
- **Pubblico ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (cfr. articolo 357 codice penale).
- **Reato presupposto e/o Reato:** i reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

- **Soggetto Apicale:** persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione di CHIMIVER PANSERI S.P.A. o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persona che esercita, anche di fatto, la gestione o il controllo di CHIMIVER PANSERI S.P.A. ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **Soggetto Subordinato:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- **TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (testo unico della finanza).
- **TUS:** Decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81 (testo unico sulla sicurezza).
- **TUA:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico in materia ambientale).
- **Vertice:** Consiglio di Amministrazione di CHIMIVER PANSERI S.P.A..

CHIMIVER PANSERI S.P.A., ai sensi di statuto, ha quale oggetto le seguenti attività:

- la produzione di vernici per il legno e l'edilizia, di collanti ed adesivi;
- la commercializzazione di prodotti di consumo, accessori ed attrezzature per il legno e l'edilizia;
- la produzione di detergenti per ogni tipo di superficie e per la persona. Chimiver Panseri S.p.a. può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni, ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate di cui all'art. 106 D.L. n. 385/93 e all'art. 1 L. 02.01.1991 N. 1 e successive modifiche e integrazioni..

PREMESSA

Il Modello organizzativo, strutturato in una Parte Generale e in Parti Speciali, comprende una disamina di massima della disciplina contenuta nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed indica una serie di criteri, regole, indicazioni e misure ritenuti idonei a rispondere alle esigenze e alla finalità di prevenzione dei reati presupposto di cui al citato Decreto. .

Il Modello Parte Generale, nello specifico, indica:

- le fattispecie presupposto dei reati di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- i Destinatari del Modello e del Codice Etico;
- le modalità di adozione e attuazione del Modello;
- i criteri di costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni;

- gli obblighi di informazione e comunicazione e di formazione del personale sul Modello;
- il modulo di segnalazione di violazioni al codice etico e al medesimo Modello di CHIMIVER PANSERI S.P.A.

Le Parti Speciali, tenuto conto dell'oggetto sociale della Società, individuano le attività della stessa sensibili ai rischi-reato di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i principi generali e specifici di buon comportamento, gli elementi di prevenzione posti dalla società a presidio dei suddetti rischi e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi etico-morali dell'azienda;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. attribuzioni di poteri e/o deleghe, organigrammi, *job description*, statuto, procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, manuale qualità, DVR, Sistema gestionale in materia salute sicurezza ed ambientale ove adottati, analisi dei rischi in materia di riservatezza e privacy dei dati, SGSL, etc.).

2. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, introduce e disciplina, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) a seguito di condotte integranti fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Le previsioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 operano qualora i soggetti Apicali e/o Subordinati abbiano tenuto comportamenti non conformi o condotte illecite integranti una delle fattispecie presupposto di cui al Decreto e da tale condotta la Società abbia, come detto, tratto interesse o vantaggio (cfr. art. 5 D.Lgs. 231/2001).

In tali circostanze alla Società potrà essere ascritta, in sede penale, una autonoma responsabilità rispetto a quella personale dell'Apicale o del Subordinato che ha tenuto il comportamento non conforme o la condotta illecita integrante il reato; responsabilità che in capo alla Società permane ai sensi di legge anche se non sia stato identificato l'autore dell'illecito o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità amministrativa in sede penale delle società ai sensi del Decreto invero, va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica responsabile della condotta illecita, il cui comportamento costituisce il presupposto per l'addebito della responsabilità in questione alla Società.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha inoltre tra i suoi obiettivi quello di sensibilizzare tutti i portatori di interessi della Società, poiché colpisce altresì - con le pene dal medesimo previste - il patrimonio di coloro che, anche solo indirettamente, hanno avuto un interesse o hanno tratto un vantaggio dal comportamento illecito dei Soggetti Apicali e/o Subordinati.

L'apparato sanzionatorio del Decreto prevede differenti tipologie di sanzioni che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato; tra queste ricordiamo le sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca (cfr. art. 9 Decreto cit.).

I criteri di riferimento per la determinazione delle sanzioni da applicare sono: la gravità del fatto, il grado di responsabilità della società e le attività messe in atto da quest'ultima per prevenire i reati presupposto.

Per le ipotesi di maggiore gravità, quali ad esempio i reati commessi in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto si applica a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, alle società, alle associazioni anche prive di personalità giuridica, agli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Il Decreto non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (esempio: sindacati, partiti politici, etc.).

4. DESTINATARI

Si intendono Destinatari ai sensi del presente Modello senza alcuna eccezione:

- il Personale di CHIMIVER PANSERI S.P.A. e, pertanto, i dipendenti, anche all'estero, di CHIMIVER PANSERI S.P.A., nonché tutti quei soggetti che collaborano con la stessa in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato e/o di collaborazione in genere, inclusi collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo ed in somministrazione, etc.;
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo per CHIMIVER PANSERI S.P.A. o per una sua unità organizzativa, organi societari inclusi (Amministratori, Sindaci, Revisore e Società di Revisione, organismo di vigilanza etc.);
- coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con CHIMIVER PANSERI S.P.A., a qualsiasi titolo, contratti e/o rapporti di collaborazione, operando per conto della stessa o cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini;
- tutti i soggetti che comunque agiscono nell'interesse di CHIMIVER PANSERI S.P.A. in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura (ad esempio *partner in joint-venture*, soci in iniziative di *business* etc.).

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

5. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

I criteri di imputazione della responsabilità alle società si distinguono in oggettivi e soggettivi.

Sono **criteri di imputazione oggettiva** (rinvenibili nell'art. 5 del Decreto):

- I. che il Reato presupposto sia stato commesso da un soggetto legato a CHIMIVER PANSERI S.P.A. da un rapporto qualificato. In tal senso: 1) tra i Soggetti in posizione Apicale, troviamo coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CHIMIVER PANSERI S.P.A. o di una sua unità organizzativa finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; 2) tra i Soggetti Subordinati troviamo le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto 1). Con riferimento a questi ultimi, viene data particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, oltre che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, ciò al fine di evitare che si possa aggirare il disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 affidando all'esterno proprie attività relativamente alle quali si possono integrare le fattispecie presupposto di cui al Decreto;
- II. che il reato presupposto venga commesso nell'interesse o a vantaggio di CHIMIVER PANSERI S.P.A. in un ambito inerente o funzionale all'oggetto sociale della medesima. Affinché la condotta illecita dell'Apicale e/o del Subordinato possa integrare responsabilità per CHIMIVER PANSERI S.P.A. è sufficiente che sia integrata una sola delle due condizioni oggettive - interesse o vantaggio - a favore della società.

A tal fine è utile chiarire che:

- l'interesse sussiste quando l'Apicale e/o il Subordinato abbiano agito con l'intento di favorire CHIMIVER PANSERI S.P.A. indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito (costituisce un *ex ante* della condotta),
- il vantaggio sussiste quando CHIMIVER PANSERI S.P.A. abbia tratto o avrebbe potuto trarre dal comportamento dell'Apicale e/o Subordinato un risultato positivo economico o di altra natura (costituisce, quindi, un *ex post* della condotta).

Infine, in base a giurisprudenza consolidata, la responsabilità conseguente alle condotte illecite commesse da Apicali e/o Subordinati di altra società, appartenenti ad un gruppo, può essere estesa alla capogruppo e l'illecito commesso nella controllata potrebbe essere addebitato alla controllante.

Il **criterio di imputazione soggettiva** della responsabilità all'ente (rinvenibile nell'art. 6 del Decreto) consiste nella colpevolezza in senso normativo intesa quale violazione delle regole comportamentali volte a prevenire la commissione dei reati presupposti e consiste sostanzialmente nella cd. "colpa di organizzazione" intesa come scelta da parte dell'ente di non adottare o (anche se adottate) non applicare idonee ed efficaci misure di organizzazione, gestione e controllo volte alla prevenzione dei reati presupposto a norma del Decreto.

La colpa di organizzazione non va confusa (o sovrapposta) con la colpevolezza del responsabile del reato poiché la stessa è rinvenibile proprio nella “negligenza” o “carenza” dell’organizzazione dell’ente la quale non è stata in grado di impedire la commissione del reato presupposto¹.

A tal proposito, come di recente evidenziato in una pronuncia della giurisprudenza di legittimità²: *«(...) l’elemento finalistico della condotta dell’agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo»; nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente – prosegue la Corte – «le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell’illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verifica del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito all’ente, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)».*

Sulla base di quanto sopra esposto sono chiare le ragioni per le quali l’adozione e l’applicazione di un idoneo ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo può avere un effetto esimente per la Società nel caso di commissione di reati presupposto da parte di Apicali e/o Subordinati della stessa: la sussistenza di tale Modello esclude la colpevolezza (nel senso poc’anzi precisato) dell’ente. Per maggiori informazioni in merito si veda il paragrafo che segue.

6. L’ESIMENTE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede l’esclusione da responsabilità per la società se, prima della commissione del Reato, la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo effettivo, efficace ed idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede altresì che le società non saranno ritenute responsabili qualora gli Apicali e/o i Subordinati abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini dell’esimente da responsabilità, nel caso di commissione di reati presupposto da parte di un Soggetto Apicale e/o Subordinato, l’imputabilità della società è presunta salvo che la stessa non sia in grado di dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente Reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;

¹ Cass. Pen. Sent. n. 18413/2022: *«(...) l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente, tali essendo, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due»* ed ancora, secondo la Suprema Corte, la colpa di organizzazione *«(...) costituisce, per così dire, un modo di essere “colposo”, specificamente individuato, proprio dell’organizzazione dell’ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all’ente di commettere il reato»*

² Cass. Pen. sent. cit.

- di aver istituito un Organismo di Vigilanza all'interno di CHIMIVER PANSERI S.P.A., indipendente, autonomo e che assicuri continuità d'azione a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento;
- che il comportamento illecito sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione, gestione e controllo in essere;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 la società ha un titolo autonomo di responsabilità e non solidale con l'autore del Reato. La responsabilità della società si integra anche quando l'autore del Reato non sia stato identificato e/o il Reato subisca una vicenda estintiva.

7. I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI

La società può essere chiamata a rispondere per le fattispecie presupposto di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

In Allegato A l'elenco dei reati applicabili.

8. LA GOVERNANCE

CHIMIVER PANSERI S.P.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i cui componenti hanno il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

La rappresentanza legale, sostanziale e processuale, della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, all'uopo, può delegare un consigliere.

Sono inoltre competenze del Consiglio di amministrazione di Chimiver Panseri S.p.a:

- a. la delibera di fusione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis, 2505 ter ultimo comma c.c.;
- b. l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- c. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d. l'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni normative;
- e. la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

9. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Principi generali

Il Sistema di Controllo di CHIMIVER PANSERI S.P.A. è strutturato per assicurare una corretta informativa ed un adeguato monitoraggio delle sue attività. Con particolare attenzione alla struttura organizzativa, CHIMIVER PANSERI S.P.A. identifica compiti, funzioni e responsabilità del proprio personale. Inoltre, nella distribuzione degli incarichi o attività aziendali opera sempre verificando che l'organizzazione interessata rispetti i seguenti principi:

i. Segregazione delle funzioni, ovvero, nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

ii. Controllo, ovvero, ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.

iii. Documentazione dei controlli, ovvero, il controllo eseguito, anche se solo di supervisione, deve essere documentabile e oggetto di evidenza documentale.

Le attività di Controllo

Le attività di Controllo di CHIMIVER PANSERI S.P.A. prevedono, di massima, che:

- sia chiaramente definito e divulgato l'organigramma societario ed anche quello ai fini della sicurezza;
- ogni operazione significativa sia preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- siano individuate chiare responsabilità nell'esecuzione delle proprie attività caratteristiche;
- i poteri di rappresentanza, le procure e/o le deleghe siano conferite nel rispetto di specifici ambiti di esercizio e di limiti di importo strettamente collegati con le responsabilità assegnate;
- sia assicurata l'integrità e la completezza dei dati gestiti attraverso il necessario scambio di informazioni tra le strutture operative a cui sono assegnati compiti, fasi e processi tra loro connessi.

Le risorse finanziarie

Con particolare riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, CHIMIVER PANSERI S.P.A. monitora costantemente (attraverso le funzioni interne ed esterne a ciò preposte) che il sistema concretamente posto mantenga nel tempo requisiti di idoneità tali da assicurare detta gestione nel rispetto degli obblighi posti dalle leggi italiane, comunitarie ed internazionali; in particolare, salvo quanto sarà precisato nell'ambito di ciascuna delle specifiche Parti Speciali del Modello (come previste dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231), con riguardo alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'attività di monitoraggio svolta da CHIMIVER PANSERI S.P.A. è in generale rivolta a titolo esemplificativo e non esaustivo alla verifica:

- ✓ del rispetto dei limiti di materia attribuiti dalla legge agli organi sociali;
- ✓ del rispetto dei limiti di potere attribuiti ai sensi di statuto all'Amministratore Unico;
- ✓ della conformità alla legge degli atti posti da CHIMIVER PANSERI S.P.A. in materia di gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ dell'adeguata assegnazione di poteri rispetto all'assetto organizzativo, ai ruoli, ai compiti ed alle responsabilità a ciascuno attribuite;
- ✓ della tracciabilità e della rintracciabilità delle attività eseguite con le risorse finanziarie messe a disposizione;
- ✓ dell'effettività delle attività di controllo in materia finanziaria e della tracciabilità e documentazione dei controlli eseguiti;
- ✓ delle tempistiche di pianificazione e predisposizione dei *budget*;
- ✓ dell'approvazione dei *budget*;
- ✓ della eventuale operatività oltre i limiti di *budget*;
- ✓ della obbligatorietà di approvazione da parte dell'Amministratore Unico, del Presidente del Consiglio dell'Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea (a seconda delle previsioni di

- legge e/o dell'atto costitutivo/statuto e/o delle delibere consiliari) delle operazioni di carattere straordinario;
- ✓ del rispetto delle delibere di autorizzazione all'avvio delle operazioni straordinarie dell'Assemblea;
 - ✓ dell'adeguata attribuzione e del rispetto dei limiti di poteri riconosciuti per operare sui c/c della Società e sulle risorse finanziarie, per la realizzazione di operazioni straordinarie e per la realizzazione delle operazioni ammesse dall'oggetto sociale in materia finanziaria;
 - ✓ del rispetto del limite di doppia firma per le operazioni che superino specifici e predeterminati limiti di valore e per le operazioni su risorse finanziarie anche straordinarie;
 - ✓ del riporto periodico da parte degli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. sullo *status* di esercizio della delega attribuita anche in materia finanziaria o per operazioni straordinarie.

9.3. GLI ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo (*alias* Consiglio di Amministrazione) compete il potere di indirizzo, coordinamento e controllo della gestione societaria. All'Organo Amministrativo compete anche la responsabilità dell'intero Sistema di Controllo interno.

Collegio Sindacale

Al Collegio sindacale spetta ai sensi di legge e di statuto il monitoraggio relativo all'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo, contabile e finanziario.

Revisore Contabile

Il Controllo Contabile è svolto dal Collegio Sindacale salvo il caso in cui, ai sensi di legge, la Società non nomini un revisore esterno.

Datore di lavoro

In materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Amministratore Unico o il Presidente assolve anche al ruolo di datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al datore di lavoro di CHIMIVER PANSERI S.P.A. spetta il ruolo di garante del rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Delegato di funzione ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (ove nominato)

Il Delegato di funzione, nei limiti dell'ambito delle attribuzioni e delle competenze allo stesso riconosciute dal Datore di Lavoro e dallo stesso accettate, è l'*alter ego* del Datore di Lavoro. Per tale ragione, anche il Delegato di funzione ha un ruolo di garanzia del rispetto e della corretta attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Responsabile qualità

Il Responsabile qualità è responsabile del supporto nella progettazione, implementazione, monitoraggio e miglioramento del sistema di gestione della qualità dei flussi e dei processi di produzione di CHIMIVER PANSERI S.P.A.

Responsabile del sistema gestionale in materia di salute sicurezza ambiente

Il Responsabile del sistema gestionale in materia di salute sicurezza ambiente è responsabile del supporto nella progettazione, implementazione, monitoraggio e miglioramento del sistema di gestione della materia salute e sicurezza in CHIMIVER PANSERI S.P.A. **Titolare e soggetti autorizzati/designati ai fini del trattamento delle informazioni e dati** (decreto privacy e s.m.i. - Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR)

CHIMIVER PANSERI S.P.A. è il Titolare del trattamento delle informazioni e dei dati che alla medesima società vengono conferiti e in relazione ai quali è responsabile dell'adempimento degli obblighi sulla medesima gravanti ai sensi della normativa vigente. I soggetti autorizzati/designati sono le persone fisiche che, sotto la responsabilità di Chimiver Panseri S.p.a. e nell'ambito dell'assetto organizzativo della medesima, si occupano del trattamento dati e degli adempimenti previsti dalla specifica normativa di riferimento in nome della citata Società.

Responsabili tecnici e di funzione

I Responsabili tecnici e di funzione o d'area di CHIMIVER PANSERI S.P.A., nell'ambito delle competenze loro assegnate, sono responsabili delle attività dagli stessi condotte per la società e delle attività svolte dai propri Subordinati.

Dipendenti (operai ed impiegati)

I Dipendenti di CHIMIVER PANSERI S.P.A. sono responsabili del corretto assolvimento delle attività assegnate e del riporto dell'esito delle stesse al proprio Responsabile.

Organismo di Vigilanza

L'Organismo di vigilanza è l'organismo nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza dei modelli e di curarne il suo aggiornamento.

10. IL SISTEMA DELLE DELEGHE

10.1. Premessa

L'attribuzione dei poteri ad operare è ispirata ai seguenti criteri di massima:

- “esattezza” della materia delegata e delle limitazioni dei poteri;
- “pubblicità” interna ed esterna dei poteri e delle responsabilità;
- “coerenza” dei poteri di rappresentanza con le competenze assegnate;
- “certezza” nell'esecuzione del potere di rappresentanza e/o di firma attribuito.

10.2. Deleghe e Procure

Requisiti essenziali di attribuzione

Il rilascio di mandati, deleghe e procure per operare quali rappresentanti negli interessi e a vantaggio di CHIMIVER PANSERI S.P.A., rispetta i seguenti principi:

- tutti coloro che intrattengono per conto di CHIMIVER PANSERI S.P.A. rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere espressamente autorizzati;

- ciascuna delega e/o procura definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri attribuiti ed i limiti entro cui operare;
- al delegato e/o procuratore sono riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure sono rese pubbliche.

Conferimento e revoca delle deleghe e procure

Il conferimento delle deleghe e delle procure deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dalla legge, nonché dalle previsioni dello Statuto, con le modalità gestionali poste dall'organo di vertice.

Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, anche con il supporto delle competenti funzioni aziendali, il rispetto del Sistema delle deleghe e procure in vigore e la sua coerenza con l'assetto organizzativo.

11. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adozione del Modello

L'adozione del presente documento è di competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

Il presente Modello è stato elaborato da CHIMIVER PANSERI S.P.A. tenendo conto dell'attività concretamente svolta oltre che delle modalità dello svolgimento di tale attività, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

CHIMIVER PANSERI S.P.A. ha proceduto con l'avvio di un'analisi preliminare del contesto aziendale. In particolare modo sono stati esaminati: la storia di CHIMIVER PANSERI S.P.A., il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *governance*, il sistema di controllo, il sistema delle deleghe, le procedure già formalizzate all'interno di CHIMIVER PANSERI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività sociale. Sono state pertanto svolte:

- interviste individuali agli amministratori ed i responsabili delle aree;
- una analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità e dei poteri;
- una analisi di tenuta delle procedure e/o controlli posti;
- una analisi del Sistema di Controllo vigente.

Obiettivi perseguiti

CHIMIVER PANSERI S.P.A. assicura condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione del proprio *business*. A tal fine ha colto l'opportunità fornitagli dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi e di gestione del controllo al fine di verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

In tal senso l'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di CHIMIVER PANSERI S.P.A., oltre che uno stimolo a tenere comportamenti corretti.

In particolare CHIMIVER PANSERI S.P.A., con l'adozione del Modello, si pone i seguenti principali obiettivi:

- determinare, in tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della stessa, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni di legge comprese quelle riportate nel D.lgs. 231/2001 e quelle presenti nella parte speciale del Modello, in sanzioni penali comminabili nei loro confronti e di sanzioni amministrative addebitabili all'azienda;
- ribadire che il comportamento illecito è fortemente condannato da CHIMIVER PANSERI S.P.A., in quanto contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi del Codice Etico, alle disposizioni del presente Modello ed ai valori ai quali CHIMIVER PANSERI S.P.A. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire a CHIMIVER PANSERI S.P.A., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di condotte illecite che possano integrare le fattispecie presupposto di cui al Decreto;
- fornire un'adeguata informazione ai Destinatari circa l'adozione del Modello;
- continuare a diffondere una cultura di impresa basata sul controllo preventivo e la legalità;
- condannare ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne ed in particolare alle istruzioni contenute nel presente Modello ed al Codice Etico di CHIMIVER PANSERI S.P.A.;
- creare e mantenere un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, mediante processi che pongano l'attenzione sui ruoli, sulla formazione delle decisioni e sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare, nel più breve tempo possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione di condotte illecite integranti i Reati presupposto di cui al D.lgs. 231 del 2001.

Valore del Modello e del Codice Etico

Il presente documento costituisce regolamento interno di CHIMIVER PANSERI S.P.A., vincolante per la medesima e per tutti i suoi Destinatari. In particolare il Codice Etico è l'espressione dei valori etico – morali di CHIMIVER PANSERI S.P.A.

Il rispetto del Modello presuppone il rispetto anche di quanto previsto nel Codice Etico che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Modifiche ed aggiornamento del Modello

Modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello sono di competenza dell'Organo Amministrativo, che può intervenire anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aggiornamento del Modello deve essere avviato quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato la inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati presupposto;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività di CHIMIVER PANSERI S.P.A. che comportino l'avvio di analisi specifiche e la elaborazione/revisione di parti speciali e protocolli specifici;

➤ in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica, l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà apportare al Modello modifiche, integrazioni e o aggiornamenti di natura ordinaria e di mero adeguamento formale alla legge che non necessitino di previa specifica analisi. In tali circostanze il Presidente dovrà fornire resoconto al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta.

L'Organismo di Vigilanza va costantemente informato sulle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti apportate al Modello, ai protocolli, alle procedure ed ai controlli esistenti in CHIMIVER PANSERI S.P.A..

12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ED IL FLUSSO DI INFORMAZIONI

Il rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 costituisce elemento essenziale anche ai fini della nomina dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione di ciò è necessario che detto organo di controllo abbia la possibilità di esercitare i poteri e la propria funzione in modo concreto e che sia posto dall'organo amministrativo nella condizione di poter esercitare/assolvere rispettivamente detti poteri e funzione correttamente. Quanto detto costituisce il presupposto indispensabile per l'effettività dell'azione di controllo demandata all'Organismo di Vigilanza e quindi per il relativo esonero da responsabilità dell'ente qualora sussistenti anche tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa applicabile.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di Vigilanza è necessario valutare attentamente, in ragione dei compiti e delle funzioni che il medesimo viene chiamato ad assolvere, il possesso dei requisiti di indipendenza, autonomia e continuità di azione che la legge richiede in capo a ciascun membro ed all'intero Organismo di Vigilanza.

Compiti e Funzione

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sul funzionamento del Modello;
- sull'osservanza del Modello, e
- di curare l'aggiornamento del Modello.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, in sede di primo incontro, deve dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, nel quale tra l'altro deve dare evidenza delle modalità di pianificazione delle attività di controllo assegnate e deve proporre all'Organo Amministrativo l'approvazione del proprio *budget* annuale.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza (Odv)

Tenuto conto delle proprie dimensioni, dell'attività caratteristica di CHIMIVER PANSERI S.P.A. e del suo fatturato, la Società, al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dalla legge, ha optato per la composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza. L'Organo Amministrativo procederà a definire il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza in fase di nomina.

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti esterni a CHIMIVER PANSERI S.P.A., purché ciascuno sia in possesso dei seguenti requisiti:

➤ **Autonomia e indipendenza:** intesi come autonomia dell'iniziativa di controllo e indipendenza (da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento, anche economico e/o personale, oltre che di conflitto di interesse anche potenziale) nei confronti di qualunque soggetto riferibile a CHIMIVER PANSERI S.P.A. e, in particolare, degli organi di vertice operativi e/o degli organi dirigenziali, soprattutto considerando che la funzione esercitata dall'Odv si esprime anche nella vigilanza dell'attività degli organi Apicali, tra cui rientrano i componenti dell'Organo Amministrativo.

Per tale ragione, l'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nell'organigramma di CHIMIVER PANSERI S.P.A. in una posizione gerarchica che sia la più elevata possibile, riferendo, nello svolgimento della sua funzione, soltanto all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza deve poter disporre di specifiche risorse aziendali e potersi avvalere della collaborazione di tutto il personale delle funzioni/aree di CHIMIVER PANSERI S.P.A.

A tal fine, l'Organo Amministrativo deve mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidati, approvando annualmente il *budget* dallo stesso proposto, quale dotazione adeguata di risorse finanziarie.

L'Organismo di Vigilanza può disporre delle predette risorse per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti avvalendosi, ove necessario, anche di consulenze specialistiche, sostenendo trasferte, etc.

L'Organo Amministrativo nella nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (nel caso di specie in forma plurisoggettiva) deve tenere conto dei seguenti criteri (di cui alle Linee guida Confindustria):

1. nel caso di composizione con soli componenti esterni, i requisiti di autonomia e di indipendenza dovranno essere riferiti ai singoli componenti;
2. nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

In sintesi, l'Odv può considerarsi autonomo e indipendente³ quando è costituito ed opera: (i) evitando che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi poiché non deve esserci identità tra controllato e controllante; (ii) eliminando le ingerenze e i condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice; (iii) prevedendo nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

➤ **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve inoltre possedere, al suo interno, competenze tecnico - professionali adeguate ai compiti ed alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Pertanto, è necessario che l'Odv sia composto da soggetti con professionalità in materia economica, legale, di analisi dei processi, di controllo e gestione dei rischi aziendali, di esecuzione di indagini, di controlli e verifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva.

³ si vedano Linee Guida Confindustria versione giugno 2021 pag. 82

Il Consiglio di Amministrazione, una volta individuati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal Modello, basandosi sui *profili professionali*, sulle concrete esperienze fatte sul campo, acquisendo, se utile, le necessarie referenze anche da parte di terzi e le dichiarazioni raccolte direttamente dai candidati.

Considerata l'eterogeneità degli aspetti tecnici che regolano l'operato di CHIMIVER PANSERI S.P.A., l'Organismo di Vigilanza, al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per il corretto espletamento delle proprie attività e garantire la propria professionalità (oltre che la sua autonomia), potrà utilizzare lo specifico *budget* di spesa messo a disposizione dall'Organo Amministrativo, allo scopo di acquisire all'esterno dell'ente le competenze eventualmente necessarie ad integrare le proprie.

L'Organismo di Vigilanza potrà, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di risorse competenti, in modo specifico e dettagliato, in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza, sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, etc.

Riassumendo quanto sopra esposto, il requisito della professionalità di ciascun componente dell'Odv può ritenersi assolto⁴ quando il medesimo abbia competenza in materia ispettiva (soprattutto per le attività di verifica successive al verificarsi del reato presupposto, al fine di comprendere per quali ragioni l'illecito si sia verificato e suggerire gli ulteriori accorgimenti preventivi per il futuro) e consulenziale (per le attività di verifica e suggerimento delle misure da adottare per prevenire in modo idoneo, effettivo ed efficace il rischio reato), in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.

➤ **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come *"incessante operatività"*, dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente.

La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

E', inoltre, importante ricordare quanto riportato sul punto a pag. 80 delle linee guida di Confindustria - edizione 2021 - il quale precisa, riprendendo la sentenza del Tribunale di Roma del 4 aprile 2003, che: *"Per garantire l'efficace e costante attuazione di un modello così articolato quale è quello delineato dal decreto 231, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari (cfr. Trib. Roma, 4 aprile 2003).*

Proseguendo sul punto le linee guida di Confindustria - edizione 2021 - affermano che: *"(...) Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire anche **pareri** sulla costruzione del Modello, affinché questo non risulti debole o lacunoso sin dalla sua elaborazione: **eventuali consulenze, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi***

⁴ Si vedano Linee Guida Confindustria versione giugno 2021 pag. 82

(..). In sintesi, secondo le citate Linee Guida (pag.82) sussiste continuità di azione dell'Odv quando sia stata predisposta una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello e venga curata in via continuativa la documentazione dell'attività svolta.

Durata della carica

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per un massimo di un triennio dalla data della sua nomina; i medesimi componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

Requisiti di eleggibilità

L'Organo Amministrativo all'atto della nomina dei componenti dell'Odv deve verificare che ciascun candidato sia dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia, possa assicurare continuità di azione come sopra inteso e disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatigli dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità e di conflitto di interessi di seguito riportate.

(a) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*) e loro successive modifiche ed integrazioni;

(b) essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

(c) essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporterà l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, qualora erroneamente eletto, detta ineleggibilità consentirà all'organo amministrativo di revocare il componente per giusta causa; in tale evenienza l'organo amministrativo provvederà alla sostituzione del componente revocato.

Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo in presenza di giusta causa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- il mancato rispetto dei principi del Codice Etico, dei protocolli di buon comportamento generale e speciale di ciascuna parte speciale adottata.

In presenza di giusta causa, il Consiglio revoca la nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione, riconoscendo al componente l'emolumento fino alla data di permanenza nella carica.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto nel presente Modello, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può sempre recedere dall'incarico, previo preavviso di un mese, con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza nella sua prima seduta procede a dotarsi di un proprio regolamento e a nominare il suo Presidente. Per l'espletamento dei compiti assegnati l'Organismo di Vigilanza è investito dei compiti e delle funzioni di cui al presente Modello e di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale. Il detto organo societario ha un esclusivo vincolo di dipendenza solo nei confronti del Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organo, organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza con le funzioni allo stesso demandate.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con tutti gli altri organi o funzioni di controllo esistenti.

In particolare si coordina con:

- il Responsabile dell'area amministrazione finanza e contabilità;
- il Responsabile dell'area dell'ufficio addetto alla gestione del personale anche per ciò che concerne gli aspetti relativi all'informazione ed alla formazione del personale attinente le tematiche inerenti il Decreto;
- il Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Delegato di Funzione ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - ove nominato;
- il RSPP ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Responsabile qualità;
- il Responsabile del sistema gestionale in materia di salute e sicurezza;
- il Responsabile del sistema gestionale ambientale;
- il Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei dati (DPO) ove nominato;
- i Direttori Tecnici e i Responsabili di area o di funzione di CHIMIVER PANSERI S.P.A.;
- i Dipendenti, considerando tali tutto il personale dipendente da CHIMIVER PANSERI S.P.A. compresi gli operai e gli impiegati;
- le funzioni che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi al controllo delle procedure operative in essere;
- la funzioni con cui l'Organismo di Vigilanza ritiene utile, necessario e/o indispensabile confrontarsi.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo può:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili di CHIMIVER PANSERI S.P.A.;
- chiedere informazioni o esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente di CHIMIVER PANSERI S.P.A. e, laddove necessario, all'Amministratore Unico, all'organo amministrativo, all'organo preposto alla revisione contabile (anche nell'ipotesi in cui venga nominata società di revisione), ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia antinfortunistica, ambientale ed a quelli coinvolti nel trattamento dei dati personali, ed in generale a tutti gli interessati alle attività di CHIMIVER PANSERI S.P.A. che acquisiscono rilievo ai fini dell'effettivo ed idoneo svolgimento delle funzioni dell'Odv;
- avvalersi di consulenti esterni per problematiche che ne richiedano l'ausilio;
- proporre l'avvio di provvedimenti disciplinari e l'adozione di sanzioni disciplinari;
- verificare l'adeguatezza della pianificazione dei programmi di specifica formazione del personale;
- indirizzare, almeno con cadenza annuale, una relazione scritta all'Organo Amministrativo;
- informare immediatamente gli interessati e l'Amministratore Unico o, più in generale, l'Organo Amministrativo, sulle attività svolte;
- ricevere informazioni e comunicazioni da chiunque gli giungano;
- eseguire indagini sui fatti da chiunque comunicati;
- eseguire periodici Audit sulle attività individuate come a rischio.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (ivi incluso il Presidente o quelli investiti di particolari cariche) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo Amministrativo.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il Modello prevede modalità di gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza (a seguire per brevità anche "Odv").

L'Organismo di Vigilanza basa il corretto ed efficiente espletamento delle sue funzioni sulla possibilità di disporre di tutte le informazioni allo stesso necessarie e relative alle aree di rischio individuate. Per tale motivo l'Odv deve avere accesso a tutti i dati ed alle informazioni allo stesso necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

L'obbligo di dare informazioni all'Odv è rivolto a tutte le funzioni aziendali e potrà avere riguardo alle risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere al fine di dare attuazione alle procedure ed ai controlli esistenti (ad es. *report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) ed alle anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Oltre quanto previsto dai flussi informativi riportati nelle singole parti speciali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni potranno riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- le motivazioni che hanno giustificato l'assistenza legale richiesta da dirigenti e o da dipendenti per atti sui quali l'Autorità Giudiziaria sta procedendo;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria o da altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, non solamente per i Reati presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- le indagini e/o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità anche per le ipotesi di Reato presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a terzi per l'esecuzione di attività all'interno ed all'esterno del sito della società;
- i prospetti riepilogativi delle gare ad evidenza pubblica alla quale CHIMIVER PANSERI S.P.A. prende o prenderà parte o alle quali sta partecipando;
- i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati sia da enti privati che pubblici con qualsiasi forma;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le copie della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente, tra cui DUVRI, DVR, PSC, POS, atti di nomina per le funzioni di cantiere, etc;
- il *report* dei controlli eseguiti dal *management* aziendale sulle attività eseguite dai propri subordinati.

L'Organismo di vigilanza deve altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentire allo stesso il miglioramento delle proprie attività di pianificazione dei controlli e non ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati⁵.

⁵ cfr. pag. 90 Linee guida di Confindustria edizione 2021 - "...Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal management, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il management deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'Odv - quale meccanismo di assurance - deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'Odv, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo. Con riferimento ai flussi informativi tra gli organi di controllo, l'Odv è destinatario di flussi ad evento da parte del Collegio Sindacale, nel caso esso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto; specularmente l'Odv è tenuto a comunicare al Collegio Sindacale le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello Organizzativo 231, ad esempio nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, su quelli relativi ai rischi di condotte corruttive, alla commissione dei reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito ambientale. Pur nel rispetto dei rispettivi ruoli nel sistema dei controlli interni, sarebbe poi auspicabile, anche in ottica di superamento della separazione e duplicazione delle verifiche, nonché del rischio di corto circuito informativo, uno scambio di flussi informativi tra funzione internal audit e l'Odv sulle risultanze delle rispettive attività di verifica che abbiano una rilevanza comune ai fini 231. L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Odv non incombe un obbligo di agire, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi. È il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di

Chimiver Panseri S.P.A.

Relativamente al presente obbligo di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza è utile sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro sui comportamenti contrari al Modello rientra nei più ampi doveri di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. i quali prevedono che quest'ultimo:

- deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale;
- deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori del medesimo dai quali gerarchicamente dipende;
- non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing⁶

Allo scopo di consentire a tutti i Destinatari del Modello di poter comunicare con l'Odv, CHIMIVER PANSERI S.P.A. ha messo a disposizione i seguenti strumenti e mezzi di posta interna ed esterna riservata, nonché casella di posta elettronica dedicata.

Posta interna: la comunicazione, al fine di garantire la massima riservatezza, dovrà pervenire alla area amministrazione, indirizzata *all'Organismo di Vigilanza di CHIMIVER PANSERI S.P.A.* con la seguente dicitura sull'esterno della busta chiusa: *“Comunicazione per l'Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale”*

Posta esterna ordinaria: La comunicazione, al fine di garantire la massima riservatezza, dovrà essere indirizzata *all'Organismo di Vigilanza di CHIMIVER PANSERI S.P.A., con sede in Pontida (BG) Via Bergamo, 1401, 24030 Pontida BG* con la seguente dicitura sull'esterno della busta: *“Comunicazione per l'Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale”*.

Casella di posta elettronica: odv231chimiverpanseri@gmail.com

In tutti i casi sopra indicati la corrispondenza non deve essere aperta e consegnata ad un componente esterno dell'Odv.

Si precisa che le segnalazioni che perverranno attraverso i predetti canali non dovranno avere un fine meramente delatorio (ovvero di denuncia anonima, fatta essenzialmente per tutelare i propri interessi ma talvolta anche per i più svariati motivi infamanti, di dispetto, di vendetta etc.) e dovranno:

- riportare esplicita indicazione identificativa del segnalante e del suo recapito e se dipendente, del reparto di appartenenza;
- indicare chiaramente:

conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche. (...)” ...”

⁶ Legge 30 novembre 2017, n. 179 e s.m.i. Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - art. 6 comma 2 - disposizioni in tema di whistleblowing

- ✓ l'evento e/o il fatto accaduto;
- ✓ gli estremi (nome e cognome) delle persone coinvolte se conosciute;
- ✓ i tempi e le modalità di esecuzione dell'evento segnalato;
- ✓ quanto altro possa essere utile alla descrizione dell'evento e dei suoi autori.

Per le comunicazioni all'Odv potrà essere anche utilizzato il format in **Allegato n. 2** alla presente Parte Generale.

CHIMIVER PANSERI S.P.A. e l'Odv, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad adottare tutte le misure idonee affinché le segnalazioni destinate all'Odv siano garantite da riservatezza (anche quelle di cui al predetto canale preferenziale di comunicazione/segnalazione che costituisce un primo ed essenziale strumento di rilievo), impegnandosi a trattare i dati e le informazioni comuni e sensibili contenuti nelle predette segnalazioni ai sensi del Decreto *privacy* e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

I segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione anche ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179⁷ e sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di CHIMIVER PANSERI S.P.A. o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I comportamenti delatori e quelli destinati a rallentare l'attività dell'Odv saranno comunicati al responsabile del procedimento disciplinare per le valutazioni del caso.

Le segnalazioni sopra indicate dovranno essere messe a disposizione dell'Organismo di Vigilanza che attiverà un processo di accertamento della verità e della fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'Odv riferirà *esclusivamente* al Consiglio di Amministrazione in merito allo stato di attuazione del Modello, alle eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, all'esito dell'attività eseguita e alla segnalazione delle violazioni accertate.

L'Odv predispose una relazione con periodicità almeno annuale che illustri di massima:

- l'attività ed i controlli svolti durante l'anno;
- le eventuali discrepanze tra le procedure operative e le disposizioni del Modello;
- i nuovi ambiti di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- la verifica effettuata a seguito delle segnalazioni ricevute su violazioni del Modello e, nel rispetto della riservatezza richiesta dalla legge, i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- gli eventuali interventi da porre in essere conseguenti alle modifiche del quadro normativo di riferimento, alle non conformità rilevate o segnalate, alle modifiche dell'attività sociale o del livello di rischio rilevato dalla società;
- un rendiconto delle spese sostenute rispetto al *budget* al medesimo Odv assegnato dalla Società.

⁷ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - art. 6 comma 2 - disposizioni in tema di *whistleblowing*.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi quando, per le necessità riconducibili alle attività del suo ufficio, lo ritenga opportuno.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello, sarà custodita dalla segreteria dell'Odv ove presente o, in ogni caso, dal medesimo Odv, in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per il periodo necessario al completamento dell'attività e per il periodo previsto dalla legge.

13. SISTEMA SANZIONATORIO

Le violazioni al Modello ed al Codice Etico da chiunque commesse devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, fermi restando tutte le prerogative ed i provvedimenti adottati di competenza del titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalare le violazioni del Modello grava su tutti i Destinatari dello stesso.

L'Odv, ricevuta la segnalazione, deve procedere, nel rispetto della riservatezza, alla comunicazione dell'esito degli accertamenti svolti al Consiglio di Amministrazione. Le eventuali sanzioni sono/saranno erogate dagli organi di CHIMIVER PANSERI S.P.A. competenti in virtù dei poteri a loro conferiti dalla legge.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le condotte che possono costituire infrazioni disciplinari si segnalano i seguenti comportamenti:

- mancato rispetto, con omissioni o in concorso con altri, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure e del Modello;
- la distruzione, la modifica, l'occultamento, la sottrazione della documentazione necessaria al controllo interno previsto dal Modello;
- la redazione di documentazione non veritiera, anche con l'aiuto di terzi;
- atti diretti ad impedire l'attività di vigilanza degli organi societari e dell'Odv;
- il diniego di accesso alla documentazione ed alle informazioni necessarie ai fini del controllo;
- qualsiasi altra condotta possa configurare la violazione del Modello, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure previste dal sistema di controllo, etc.;
- il sottrarsi senza giustificato motivo alla formazione;
- l'omissione delle azioni necessarie alla divulgazione e/o all'applicazione del sistema di controllo preventivo.

Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, conformemente a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori e dal CCNL di categoria, costituisce un insieme di regole comportamentali alle quali il personale deve assolutamente uniformarsi. Ogni sua violazione comporta l'avvio del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni. Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Misure nei confronti dei dipendenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei lavoratori dipendenti si applicheranno agli stessi le previsioni dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. (Statuto dei lavoratori) e del vigente CCNL di categoria. Se la condotta costituisce violazione dei doveri del rapporto di lavoro, fermo restando il procedimento disciplinare ed il relativo provvedimento, CHIMIVER PANSERI S.P.A. potrà assumere decisioni che tengano conto di quanto previsto dall'art. 2119 e ss del codice civile.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei dirigenti, il titolare del potere disciplinare avvierà i procedimenti di propria competenza al fine delle eventuali contestazioni ed applicazione delle sanzioni previste, ai sensi di legge e del CCNL di categoria, con revoca dei poteri agli stessi attribuiti mediante atti formali quali procure, deleghe, etc. ove previsto dalle norme applicabili e/o ritenuto opportuno.

Misure nei confronti degli Amministratori

Se a violare il Modello è un componente dell'Organo Amministrativo, di detta violazione l'Odv deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. A seguito della comunicazione, il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione, applica nel rispetto della legge il provvedimento che ritiene opportuno in ragione della gravità, della colpa e del danno che dal comportamento dell'Amministratore sia derivato alla Società.

Qualora la violazione sia stata tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere nel rispetto delle disposizioni del diritto societario con i necessari atti formali per giungere alla revoca dell'Amministratore della carica per giusta causa.

Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale - ove nominato

In caso di violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo, qualora le violazioni siano tali da integrare la revoca per giusta causa, propone all'Assemblea, sentiti gli altri componenti del Collegio Sindacale, l'adozione dei provvedimenti di competenza provvedendo alle ulteriori incombenze previste dalla normativa applicabile.

Misure nei confronti dei terzi

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, nei relativi contratti dovranno essere previsti meccanismi o clausole contrattuali con cui:

- si dia informazione alle controparti dell'adozione del Modello di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- si precisi che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 8 giugno 2002, n. 231 comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento per i danni arrecati alla Società.

La mancata inclusione delle dette clausole o meccanismi contrattuali deve essere comunicata dalla funzione aziendale che gestisce per ragioni di competenza il contratto in questione, indicando le motivazioni di detta carenza, all'Organismo di Vigilanza.

14. SISTEMA DI COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE – FORMAZIONE

14.1. Comunicazione e Informazione

CHIMIVER PANSERI S.P.A. procederà a organizzare incontri per la comunicazione e diffusione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato per la gestione e la prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In considerazione dell'importanza che la conoscenza della materia riveste per il corretto svolgimento delle attività aziendali nel rispetto dei principi di trasparenza, osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e dei principi etico – sociali, nonché al fine di assicurare all'interno dell'azienda una idonea divulgazione, CHIMIVER PANSERI S.P.A. cura l'attivazione di una cartella informatica accessibile a tutti i dipendenti, nel cui ambito far confluire i seguenti documenti e le sue successive modifiche ed integrazioni:

- ✓ il Codice Etico;
- ✓ il testo del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- ✓ il Modello di organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale.

Per clienti, fornitori e terzi in genere è altresì assicurata da CHIMIVER PANSERI S.P.A. una informativa circa l'adozione del Modello e del Codice Etico provvedendo altresì alla pubblicazione nel proprio sito:

- ✓ del Modello PG;
- ✓ del Codice Etico.

Con riferimento ai rapporti con i fornitori e con i terzi in genere che intrattengano rapporti commerciali con CHIMIVER PANSERI S.P.A., si deve dare ai medesimi, come sopra precisato, comunicazione ed informativa circa l'adozione del Modello e del Codice Etico. precisando altresì che la violazione alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico di CHIMIVER PANSERI S.P.A. potrà costituire motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art 1456 c.c., in tal senso qualunque contratto/ordine stipulato da CHIMIVER PANSERI S.p.A. dovrà prevedere specifica clausola che riporti espressamente la citata indicazione.

La divulgazione del Modello e del Codice Etico è obbligatoria: deve essere tracciata la specifica attività di comunicazione, informazione e formazione somministrata tanto al personale (impiegati ed operai), quanto al *management* ed ai vertici aziendali.

14.2. Formazione

Sul piano della formazione, CHIMIVER PANSERI S.P.A., oltre a pianificare una formazione di carattere generale diretta a comunicare, informare e formare i Destinatari sulle previsioni del Decreto, le ragioni di opportunità e quelle giuridiche che hanno ispirato l'adozione del Modello, pianificherà altresì un adeguato programma di formazione specifica rivolta al personale delle aree a rischio, da somministrarsi in funzione dei luoghi di lavoro, dei livelli e delle mansioni svolte.

14.3 Piano Formativo

I principi

Il Piano formativo sarà articolato tenendo conto dei contenuti e delle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e/o delle deleghe agli stessi conferite.

La formazione ed i relativi contenuti saranno articolati secondo moduli distinti in base al livello e al ruolo organizzativo dei Destinatari, tenendo conto:

- come detto, delle responsabilità e dei ruoli (con particolare riguardo a quelli che svolgono attività sensibili);
- dei neoassunti e del conferimento di nuovi incarichi, Particolare attenzione infatti si deve porre ai nuovi assunti per i quali devono essere previsti specifici moduli formativi e al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi (soprattutto nei confronti di chi svolge attività sensibili).

Contenuto delle sessioni formative

La formazione dovrà prevedere i seguenti contenuti:

- una parte istituzionale comune a tutti i destinatari e avente ad oggetto la normativa di riferimento, il Modello ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che avendo a riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza dei Destinatari.

La formazione è **obbligatoria** e deve essere tracciata anche con attestazione finale di frequenza dei corsi e del relativo apprendimento. Per la somministrazione della formazione potranno essere utilizzate le seguenti differenti modalità:

- sessioni in aula con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative *standard* già adottate;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti e con *test* di verifica dell'apprendimento.

I contenuti formativi dovranno essere opportunamente aggiornati in ragione dell'evoluzione della normativa ed alle intervenute modifiche al Modello.

Controllo e verifica sull'attuazione del piano di formazione

Sarà cura di CHIMIVER PANSERI S.P.A. raccogliere le evidenze relative all'effettiva pianificazione della formazione, alla partecipazione ai programmi di formazione e alla custodia della documentazione negli appositi archivi e/o cartelle del personale interessato. L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

15. CRITERI DI APPLICABILITÀ ASTRATTA DEI REATI PRESUPPOSTO ALL'ATTIVITÀ CARATTERISTICA DI CHIMIVER PANSERI S.P.A.

L'Organo Amministrativo procederà, altresì, a valutare la sensibilità astratta delle fattispecie di cui al Decreto alla attività specifica/caratteristica di CHIMIVER PANSERI S.P.A., tenendo in evidenza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti criteri:

- condizioni soggettive di imputabilità;
- condizioni oggettive di imputabilità;
- criteri di esclusione;
- riconducibilità delle condotte direttamente o meno all'attività di CHIMIVER PANSERI S.P.A.;
- interesse o vantaggio per CHIMIVER PANSERI S.P.A.;
- ripetitività della condotta illecita nell'ambito dell'attività aziendale, nonché conseguenze e danni sofferti da CHIMIVER PANSERI S.P.A.;
- processi/flussi interni che potrebbero essere sensibili alla specifica condotta illecita considerata;
- perseguibilità dell'illecito per dolo o colpa;
- ragionevole probabilità della realizzazione della condotta illecita a rischio all'interno dei processi/flussi aziendali.

Mediante l'uso dei detti criteri e degli eventuali altri che in *continuum* saranno presi in considerazione, CHIMIVER PANSERI S.P.A. ed il suo management potranno dare prevalenza di intervento e/o avviare adeguati piani d'azione delle attività aziendali maggiormente sensibili ai rischi di cui al D.Lgs. 231/2001 e di quelle che potranno esserlo in futuro.

CHIMIVER PANSERI S.P.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO – 1

A seguire si riportano le fattispecie presupposto per l'applicabilità della responsabilità di cui al Decreto 231:

- ✓ **Delitti contro la pubblica amministrazione (art. 24)** – i cui reati presupposto sono: malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.), Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), Frode informatica (art. 640-ter c.p.),
- ✓ **Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)** – i cui reati presupposto sono: falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 ter c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.), frode informatica (art. 640 ter comma tre c.p.), sanzioni penali (art. 55, comma 9 - D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - *indebito utilizzo di carte di crediti o di pagamento*), trattamento illecito di dati (art. 167 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), misure di sicurezza (art. 169 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), altre fattispecie (art. 171 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)** - i cui reati presupposti sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma), associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs.286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da

guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo^(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- ✓ **Peculato, corruzione e abuso d'ufficio, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25)** - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.), Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis - art. 321 c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter , 2° comma, c.p.; art. 321 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea: Peculato (art. 314, comma 1, c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- ✓ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)** – i cui reati presupposto sono: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- ✓ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)** – i cui reati presupposto sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

- ✓ **Reati societari (art. 25-ter)** – i cui reati presupposto sono: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o proprie o della controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- ✓ **Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)** - i cui reati presupposto sono quelli previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999.
- ✓ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1)** – il cui Reato presupposto è: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
- ✓ **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)** – i cui reati presupposto sono: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 - quinquies, c.p.), tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.), alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.).
- ✓ **Abusi di mercato (art. 25-sexies)** – i cui reati presupposto sono: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.), manipolazione di mercato (art. 185 T.U.F.).
- ✓ **Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)** – i cui reati presupposto sono: Omicidio colposo (art. 589 cp) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge 123 / 2007).
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)** – i cui reati presupposto sono: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1)
- ✓ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)** – i cui reati presupposto sono: Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.), Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati

riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), Frode informatica (art 640-ter c.p).

- ✓ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)** – i cui reati presupposto sono: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis), reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3), abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2), abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941), mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941), fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).
- ✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)** – il cui Reato presupposto è: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- ✓ **Reati transnazionali (art. 10, L. 16 Marzo 2006 n.146)** - i cui reati presupposto sono: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990), Reato

concernente il traffico di migranti (art. 12 D.lgs. 286/1998), Induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- ✓ **Reati ambientali (art. 7, Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121)** – i cui reati presupposto sono: Inquinamento ambientale (Art. 452-Bis c.p.), Disastro ambientale (art. 452-*Quater* c.p.), Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*Quinquies* c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), Circostanze aggravanti (art. 452-*Octies* c.p.), Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-Bis c.p.), il danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.), l'apertura o scarico di acque reflue industriali (D.lgs. n. 152/2006, art. 137), la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.lgs. n. 152/2006, art. 257), la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (legge n. 549/1993, art. 3), lo scarico di sostanze inquinanti provocato da natanti (D.lgs. n. 202/2007 - attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).
- ✓ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)** – la cui condotta presupposto è prevista dall'art. 22 – 12 bis del D.lgs. 52 luglio 1998 n. 286 – testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- ✓ **Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)** - articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
- ✓ **Frode in competizioni sportive - Esercizio abusivo - Gioco - Scommessa - Giochi d'azzardo - Apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*)** – introdotto dalla Legge 3 Maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla GU del 16/05/2019, in vigore dal 17/05/2019 – la previsione normativa dispone che in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- ✓ **Reati tributari – (art. 25-*quinquiesdecies*) - 1.** In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione

di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

✓ **Contrabbando – (art. 25-sexiesdecies)** - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

✓ **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)** - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

✓ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)** - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ALLEGATO – 2

**MODULO DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
di CHIMIVER PANSERI S.P.A.**

Il presente modulo può essere utilizzato da chiunque voglia comunicare o segnalare all'Organismo di vigilanza di CHIMIVER PANSERI S.P.A. la commissione o il tentativo di commissione di uno dei comportamenti in violazione ai principi del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Parte Generale e di Parte Speciale di CHIMIVER PANSERI S.P.A., alle procedure, alle istruzioni, alla modulistica o al sistema delle deleghe di CHIMIVER PANSERI S.P.A., per comunicare la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché nei casi di **Whistleblowing** di cui alla Legge 30 novembre 2017 n. 179.

Dati dell'autore del comportamento oggetto della segnalazione

Nome _____

Cognome _____

Unità Organizzativa di appartenenza _____

Telefono _____ (se noto)

E_mail _____ (se noto)

Descrizione dettagliata del comportamento che ha generato la segnalazione con indicazione del fatto accaduto del luogo e dell'ora in cui è accaduto e di quant'altro possa essere utile a meglio descriverlo.

Dati del segnalante

Numero di matricola aziendale o codice identificativo _____ (dato obbligatorio)

Dati facoltativi

Nome e Cognome _____ Unità Organizzativa di appartenenza _____

Telefono _____ E_mail _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 – Ai sensi e per gli effetti del (i) Regolamento UE 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (il “RGPD”) e del (ii) D.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati”, come modificato (iii) dal D.lgs. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al RGPD, CHIMIVER PANSERI S.P.A., in veste di titolare del trattamento dei dati personali ex art. 4 par. 1 n. 7 del RGPD, le rende noto che i suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231 del 2001, nonché utilizzabili, ed in seguito conservati, sia in forma cartacea che informatica. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile del contenuto eventualmente diffamatorio delle comunicazioni trasmesse; l'Organismo di vigilanza, si riserva di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. Si ricorda che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'Organismo di vigilanza di CHIMIVER PANSERI S.P.A. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231 del 2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Il titolare del trattamento la informa inoltre che, in qualità di soggetto interessato, potrà ogni momento esercitare i diritti espressamente riconosciuti agli articoli 15-22 del Reg. UE 679/2016, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, la limitazione o la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le sue richieste direttamente ad **CHIMIVER PANSERI S.P.A.**, tramite casella di posta elettronica a postacertificata@pec.chimiver.com o tramite posta ordinaria in busta chiusa all'indirizzo via Bergamo n. 1401 – Pontida (BG) .

Con la sottoscrizione del presente documento autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016.

Data _____

Firma _____

Allegato 3

Organigramma Chimiver Panseri S.p.A.